



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BRIGUGLIO Daniele (id FSI 172665)

Con segnalazione del 12 marzo 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “VIII Open di Carnevale 2017” PALMA Mauro(A.F.) che: *“Il giocatore BRIGUGLIO Daniele non si è presentato all'ultimo turno del torneo 8 Open di Carnevale. L'inizio era previsto per le ore 15:00, trascorsa l'ora d'attesa prevista dal bando, al giocatore veniva data partita persa. Nessuna comunicazione risulta pervenuta all'arbitro ed all'organizzatore”.*

In data 21 marzo 2017 perveniva una nota da parte del tesserato nella quale veniva riferito che:  
*“... Era il mio primo torneo tempo lungo e non sapevo assolutamente di dover avvertire. Nel bando dei tornei italiani viene sempre sottolineato il fatto che se ti presenti dopo un'ora dall'inizio della partita la partita viene assegnata all'avversario. Non viene MAI sottolineato il dover avvisare cosa che suggerirei di fare. Non ho letto il regolamento perchè non essendo un professionista non avevo proprio voglia di leggermi tutte quelle pagine. INOLTRE AVENDO PAGATO BEN 45/50 EURO DI ISCRIZIONE AL TORNEO MI SAREI ASPETTATO COME MINIMO BRIOSCHE E CAPPUCINO DI DOMENICA MATTINA INVECE CHE QUESTO COMUNICATO. Il non avvisare non ricapiterà più perchè adesso lo so. Sta a voi ora decidere se continuare a volere i miei soldi oppure no”.*

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza ..... Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'articolo 4 del Regolamento di Giustizia e disciplina dispone che: *“3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto”.*

Trattandosi di un esordiente alla prima partecipazione ad un torneo valido per le variazioni ELO, è del tutto plausibile che, come spesso accade in questi casi, il tesserato non avesse una piena conoscenza del regolamento.



# Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Tuttavia né l'ignoranza in generale, né l'indolenza in particolare possono essere invocate come scusa.

Del resto, avvertire della propria assenza, prima ancora che obbligo regolamentare dovrebbe essere un dovere del vivere civile, se non altro per il rispetto che si deve all'avversario costretto a recarsi in sala di gioco per tempo aspettando un'ora intera un giocatore che mai arriverà e privato della possibilità di disputare la partita.

La condotta del tesserato è dunque censurabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BRIGUGLIO Daniele.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 29/3/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Elia Mariano**